

R.G. n. 523/2019



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**Sezione volontaria giurisdizione**

Il Giudice,

letto il ricorso depositato dall'istante il quale ha chiesto procedersi alla apertura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevato che la domanda è stata proposta al Tribunale di Paola, quale tribunale competente per territorio;

rilevato che alla domanda è stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 9 commi 2 e 3 l. n. 3/2012, ossia:

- l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme dovute;

-le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;

-l'indicazione delle cause della situazione di sovraindebitamento, che nel caso di specie sono da individuarsi nei finanziamenti contratti per far fronte all'esigenze familiari, nell'acquisto della casa in provincia di Avellino e nel mancato trasferimento lavorativo dell'istante con conseguente necessità di locare un ulteriore immobile;

rilevato che il professionista ha depositato relazione particolareggiata nella quale ha attestato la fattibilità del piano;

considerato che la documentazione depositata ha consentito la ricostruzione del patrimonio del debitore nonché ha accertato il mancato compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione soltanto del 50% della quota dell'immobile di cui è proprietario il debitore, non potendo considerare giuridicamente rilevante la dichiarazione di rinuncia della sig.ra

**DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

**NOMINA**

Liquidatore della procedura l'Avv. Giovanni Luca Esposito;

**DISPONE**

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

Che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Paola nell'apposita sezione;

**ORDINA**

La pubblicazione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio competente per territorio;

**DISPONE**

Che il presente decreto sia pubblicato presso i siti internet gratuiti di Asta Legale;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**

Che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;



**DISPONE**

Che il liquidatore provveda a relazionare ogni sei mesi il professionista rappresentante l'OCC e il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Paola, 19.06.2019

Il Giudice  
Marta Sodano

